

COMUNE DI PORTE DI
RENDENA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI
NON ADIBITE ALL' ESCLUSIVO SERVIZIO
DEL BOSCO – TIPO B**

Art. 1 – Scopo del Regolamento

Scopo ed obiettivo del presente Regolamento è quello di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni a cui attenersi per evitare confusione e disparità di comportamenti nel rilascio delle stesse.

ART. 2 – Applicazione e validità del Regolamento

Il presente Regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" di proprietà del Comune di Porte di Rendena e delle ASUC di Darè, Javrè, Verdesina Vigo Rendena e Villa Rendena.

ART. 3 – Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazione al transito sulle strade forestali:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nelle singole frazioni del Comune, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari e gli affittuari di beni immobili (manufatti e terreni), nonché i componenti del loro ristretto nucleo familiare, limitatamente al tratto di strada necessario per raggiungere le loro proprietà;
- c) i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).

ART. 4 – Rilascio delle autorizzazioni, termini di validità e limitazioni

Le autorizzazioni al transito disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciate per le motivazioni previste dal D.P.P. 3.11.2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007, n. 11).

L'autorizzazione è rilasciata per tutte le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà del Comune di Porte di Rendena e delle ASUC di Darè, Javrè, Verdesina e Villa Rendena utilizzando il modello allegato, nei confronti:

- a) di tutti i cittadini residenti in modo stabile nel Comune di Porte di Rendena;
- b) dei titolari del permesso per l'esercizio della caccia nelle riserve di Pelugo – Vigo Rendena – Darè e Villa Rendena, limitatamente alle strade che insistono sul territorio delle rispettive riserve. I nominativi vengono comunicati direttamente dalle associazioni dei cacciatori.
- c) dei proprietari o dei gestori di alloggi o di strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Porte di Rendena;
- d) delle persone che dimorano temporaneamente nel territorio del Comune di Porte di Rendena in alloggi concessi in locazione per scopi turistici o presso strutture ricettive, da dimostrare mediante dichiarazione del proprietario

dell'alloggio o del titolare della struttura ricettiva;

Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni diverse dalle precedenti sentito il Referente dell'ASUC interessata.

L'autorizzazione, nei casi sub a), b) e c), ha validità massima fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio, nel caso sub d) ha validità solo per il periodo di permanenza nel Comune.

In tutti gli altri casi può essere rilasciata un'autorizzazione con validità massima di otto giorni.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo-pastorale e ambientale.

ART. 5 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007, n. 11 e ss.mm. ed al D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari eventualmente adottate dagli ex Comuni e dalle ASUC che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

---oooOooo---